

-SOMMINISTRAZIONE FARMACI: COSA DEVE FARE IL DOCENTE E COSA NO?

Dal momento che alcuni nostri iscritti chiedono chiarimenti sulla somministrazione dei farmaci a scuola chiariamo quanto segue.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

Ma detto questo, a chi spetta la somministrazione? I docenti ed il personale ATA possono essere obbligati ad effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all'analisi delle [Raccomandazioni del 25.11.2005](#), contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Queste raccomandazioni, come leggiamo all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- **la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;**
- **la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);**
- **i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);**
- **gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).**

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla **richiesta formale (scritta)** avanzata dai genitori dell'alunno in questione e **corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).**

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta seguendo questi passaggi:

- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 (ora D.lgs. 81/08) o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, *nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.*

Ritornando agli interrogativi posti all'inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell'alunno, dal personale docente e ATA della scuola (se ne dichiara in forma scritta la propria disponibilità), da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico **deve verificare LA DISPONIBILITA' (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO!! Ne' deve accadere che iol personale della scuola si senta "responsabilizzato di cose che in realtà non gli competono direttamente") dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l'alunno.**

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione ,deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 (ora D.lgs. 81/08) o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

... verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora [...] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria ...

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

Ricordiamo ancora una volta che, sebbene il personale della scuola, in particolare il personale docente come specificato nell'art. 27 alla voce "Profilo professionale docente" abbia "...competenze di carattere disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca..." non è né infermiere professionale, né medico, o psicologo, o assistente sociale o altro: è un Docente.

Al contempo ricordiamo la [sentenza n. 1028 del 22 giugno 2011 del Tar Sardegna](#) che ha condannato l'Amministrazione scolastica e il dirigente, proprio perché è stato individuato **"un comportamento negligente sia sotto il profilo temporale – sebbene non vi sia obbligo da parte del personale della scuola della somministrazione farmaci, esiste comunque l'obbligo da parte del Dirigente scolastico di attivarsi seguendo le linee guida di cui sopra (considerato che la grave questione fu portata all'attenzione dell'amministrazione scolastica quantomeno dal precedente anno scolastico), sia sotto il profilo della mancata applicazione delle direttive ministeriali in materia, emanate da tempo";** riconoscendo agli interessati il risarcimento del danno esistenziale "in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (...) I richiamati profili nella citata sentenza consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale. Il danno è individuabile nella compressione dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione provocati dalla mancata frequenza scolastica del figlio dei ricorrenti".

Sottolineiamo che la normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come disposta nel D.Lgs. n.81 del 2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro) all'art.15, tra le misure di tutela e obblighi, fa ricadere sul datore di lavoro, che nella scuola è rappresentato dal dirigente scolastico, l'obbligo di "informazione e formazione adeguate per i lavoratori"; nell'art.37 comma 9 del suddetto decreto legislativo si ribadisce che i "lavoratori incaricati (...) di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico".

Questo discorso è collegato direttamente a quanto specificato nelle Linee Guida del 2005 dove si affermato che "potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni".

Da tutto ciò si evince che, benché il percorso per trovare una soluzione adeguata sia labirintico e pieno di passaggi delicati e di richieste demandate ad altri soggetti, **non è**

legittimo, da parte dell'Amministrazione scolastica, un rifiuto che non sia debitamente motivato o che soprattutto non abbia trovato una soluzione esperibile con altri soggetti istituzionali esterni alla scuola, stante che il diritto all'educazione e all'istruzione sancito dall'art.12 della Legge n.104 del 1992 non è procrastinabile nemmeno in caso di mancanze oggettive dell'Amministrazione scolastica

Quindi, ribadiamo ancora una volta che **non esiste per il personale docente alcun obbligo** di somministrare a scuola farmaci agli alunni **a meno che non si sia data volontariamente la disponibilità a svolgere tale funzione (con tutte le conseguenze che tale decisione comporta, tra cui anche la formazione specifica di somministrazione corretta dei farmaci di cui sopra)** e comunque non prima che la scuola abbia acquisito formalmente la richiesta della famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale;

esiste invece, da parte del Dirigente scolastico, l'obbligo di attivarsi seguendone le indicazioni relative di cui sopra.